



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO FALLIMENTARE

Fall. 3/2022
Cron. 46/2022

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

Dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
Dott. Massimiliano Segarizzi	Giudice
Dott.ssa Cristina Longhi	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- letto il ricorso per la dichiarazione del fallimento, presentata da Martina Maria Holzknecht, con l'avv. Markus Prantl del foro di Bolzano;
- vista la legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e le successive modifiche;
- ritenuta la competenza del giudice adito in quanto la società ha sede legale in un comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato all'imprenditore individuale;
- rilevato che il debitore si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Maurizio Vezzali del foro di Bolzano, dando atto che l'attività è cessata al 31.12.2020 ed eccependo il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 co. 2 L.F., allegando a tal fine i bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020;
- rilevato che dalla disamina della documentazione prodotta dall'impresa debitrice risulta che nell'esercizio 2018 siano stati contabilizzati ricavi di ammontare superiore alla soglia di 200.000,00 euro; sul punto, nonostante il debitore abbia fatto presente che in tale somma sarebbero ricompresi circa 50.000,00 euro indicati a bilancio come "plusvalenza", derivanti dalla cessione di un garage che il

pagina 1 di 5



sig. Acherer utilizzava come magazzino per la propria attività, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nella voce “ricavi” rientrano, oltre al fatturato, anche le plusvalenze e le sopravvenienze attive (cfr. Cass. sez. I, 28667/2013 e Cass. sez. VI, 31825/2018: “*l'individuazione dei ricavi lordi*”, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, suppone doversi fare riferimento alle voci n. 1 («ricavi delle vendite e delle prestazioni») e n. 5 («altri ricavi e proventi») dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ.”), per cui tale provento, costituente plusvalenza derivante dalla anzidetta cessione, va senz'altro considerato come componente dei ricavi dell'impresa individuale;

- rilevato pertanto che sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 L.F.;
- ritenuto inoltre che sussistono i requisiti di procedibilità, posto che i crediti risultanti dall'istruttoria prefallimentare superano i 30.000 euro ai sensi dell'art. 15, ultimo comma L.F. (vedi doc. 2 e doc. 4 allegati all'istanza di fallimento, oltre alle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate);
- rilevato che dall'istruttoria prefallimentare sono emersi elementi sintomatici dello stato di insolvenza, rappresentati dal debito nei confronti della ex-dipendente, odierna parte istante, pari a circa 25.000 euro, il debito pari a circa 50.000,00 euro nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e il debito nei confronti del creditore Betten Erler Piumini di Thomas Erler & Co. KG pari a circa 27.000,00 euro (vedi doc. 4 allegato all'istanza), e che l'impresa ha cessato la propria attività al 31.12.2020, per cui non appare in grado di soddisfare dette obbligazioni;
- rilevato inoltre che non è ancora trascorso un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese, avvenuta in data 03/02/2021, per cui ai sensi dell'art. 10 L.F. è possibile dichiararne il fallimento;
- ritenuto quindi sussistenti i requisiti soggetti e oggettivi per la dichiarazione di fallimento,

P.Q.M.

dichiara il fallimento

**di: ACHERER WALTER (c.f. CHRWTR59R02B160M), titolare della ditta individuale
“OPTIKA DI ACHERER WALTER”, con sede legale in Bressanone, via Torre Bianca n. 3/B;**

nomina



giudice delegato al fallimento la **dott.ssa Francesca Bortolotti (e, quale sostituta, la dott.ssa Cristina Longhi)** e curatore fallimentare **l'avv. Gabriela Wieser** con studio in Brunico (BZ), via Centrale n. 11

ordina

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti.

ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati); di apporre i sigilli, salvo che ricorrano motivi d'impossibilità, inutilità e comunque inopportunità della stessa, tenuto conto della natura e dello stato dei beni, di cui dovrà eventualmente darne conto; dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza

il curatore, ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo, alla ricerca dei beni con modalità telematiche mediante l'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. Cpc.

fissa

per il giorno **12/04/2022 alle ore 10:00** l'adunanza per l'esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data il progetto dello stato passivo;

assegna



ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, **mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata**;

avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita.

Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

Ordina

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).



Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Trento,
Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall'art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 20/01/2022.

Il Giudice est.

Dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

Dott.ssa Birgit Fischer

